

X II - Convenzione con la gestione I.N.A.
- Casa

Il Direttore generale comunica che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 febbraio 1949 n. 43, i rapporti fra il Comitato di attuazione del piano per incrementare l'occupazione operaia mediante la costruzione di case per lavoratori, la gestione I.N.A.-Casa e l'Istituto nazionale delle assicurazioni debbono essere regolati da apposita convenzione, soggetta all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro e con quello per l'industria e il commercio.

Detti rapporti sono enunciati nel primo comma dello stesso art. 8, che stabilisce: "per la raccolta dei fondi secondo le norme dettate dal precedente articolo, per la riscossione delle rate di ammortamento dovute dagli assegnatari degli alloggi e per l'espletamento di altri servizi amministrativi, il Comitato suddetto e la gestione I.N.A.-Casa, si valranno dell'Istituto nazionale delle assicurazioni nei modi e nelle forme stabilite dalla legge".